

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE). ANNO 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco procede nella lettura della delibera e chiede se ci sono interventi.

Si procede alla votazione che ha dato il seguente esito:

Presenti: 11

Votanti: 7

Astenuti: 4 (RUFFINO, VENTURI, CAUDANO, CAGNO)

Favorevoli: 7

Contrari: 0

DELIBERA

- 1) di approvare integralmente la proposta di delibera formulata dalla giunta comunale che si allega alla presente, per farne parte integrante e sostanziale.

Con successiva votazione resa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

Presenti: 11

Votanti: 7

Astenuti: 4 (RUFFINO, VENTURI, CAUDANO, CAGNO)

Favorevoli: 7

Contrari: 0

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE). ANNO 2018

“IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006 stabilisce che:
"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 10 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"
- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2012, prevede che i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possano modificare, in aumento o in diminuzione le aliquote di base dell'Imposta Municipale Propria;
- il Decreto Legislativo 14.3.2011 n. 23 prevede, agli articoli 8 e 9, l'istituzione e la disciplina, a decorrere dall'anno d'imposta 2014, dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in sostituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);
- il Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito dalla Legge 22.12.2011 n. 214, all'art. 13, anticipa l'istituzione dell'IMU, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli articoli 8 e 9, del succitato Decreto Legislativo 23/2011, in quanto compatibili, nonché alle disposizioni previste dallo stesso articolo 13, ed in particolare ai commi 6, 7, 8 fissa le seguenti aliquote di base:
 - 0,76 per cento per tutti gli immobili, e terreni e le aree edificabili, con possibilità di aumento o diminuzione di 0,3 punti percentuali;
 - 0,4 per cento per l'abitazione principale e le pertinenze, con possibilità di aumento o diminuzione di 0,2 punti percentuali;
- il Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, interviene in modifica della disciplina in vigore;

Richiamata la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che istituisce all'art. 1, comma 639 e seguenti, l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita da:

- Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, con rimando specifico alla vigente disciplina che viene tuttavia rivista ed integrata;
- Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

Richiamato il vigente regolamento comunale per la gestione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Considerato, altresì, che l'art. 1, comma 380, lettera f) della Legge 24/12/2012 n. 228 prevede:

"f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;"

Richiamato il decreto del Ministro dell'Interno del 29 novembre in corso di perfezionamento con il quale è stato disposto il differimento dal 31.12.2017 al 28.02.2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

Richiamato l'art. 1, comma 42, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che prevedeva il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2017, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) e ritenuto di confermare tale blocco previsto nel disegno di legge di bilancio 2018, il cui iter è in corso di approvazione anche per il bilancio di previsione 2018/2020;

Ritenuto doversi confermare le aliquote IMU anche per il corrente anno 2018;

Richiamato lo Statuto Comunale approvato ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 267 del 2000;

Richiamato il vigente regolamento di contabilità;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49 ed all'art. 147 bis del D. Lgs. 267 del 2000;

Con la votazione espressa nel seguente modo in ordine alla proposta di deliberazione:

Presenti:	n.
Aventi diritto al voto	n.
Votanti:	n.
Favorevoli:	n.
Contrari:	n.
Astenuti:	n.

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di confermare per l'anno 2018, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2017 con atto consiliare n. 6 del 27/03/2017 per le fattispecie ancora imponibili ai sensi della vigente normativa;

3. di riassumere le aliquote confermate per l'anno 2018 come segue:

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze):
4,5 per mille;

ALIQUOTA ORDINARIA (per tutti gli altri immobili e per le aree edificabili): **9,50 per mille;**

4. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo

ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

5. di non determinare per l'anno 2018 ulteriori detrazioni d'imposta per le abitazioni principali rispetto alla detrazione di euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

6. di dare atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);

- i terreni agricoli ricadenti nei comuni presenti nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, tra cui il Comune di Sciolze;

- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

7. di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;

8. di dare atto che l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

9. di dare atto che l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni con L. 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);

10. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2018, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

11. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Sciolze.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 2018, con una seconda e distinta votazione resa in forma palese che ha data il seguente risultato:

Presenti:	n. ___
Astenuti:	n. ___
Voti favorevoli:	n. ___
Voti contrari:	n. ___

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.”

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
F.to : MOSSETTO GABRIELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
F.to : MARTA DR. PAOLO

Sciolze, li 10/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARTA Dott. Paolo